



COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
PROVINCIA DI VARESE

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 5.10.2020 in vigore dal 5.10.2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 – Disposizioni in materia di gestione generale delle entrate	3
Articolo 3 - Accollo	4
Articolo 4 - Accertamento esecutivo tributario	4
Articolo 5 – Accertamento esecutivo patrimoniale	4
Articolo 6 – Recupero bonario	5
Articolo 7 - Riscossione coattiva	5
Articolo 8 – Interessi moratori	6
Articolo 9 – Costi di elaborazione e notifica	6
Articolo 10 -Rateizzazione	7
Articolo 11 - Discarico importi minimi	8
Articolo 12 – Ingiunzioni di pagamento	8
Articolo 13- Disposizioni finali	8

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dai competenti servizi dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 – Disposizioni in materia di gestione generale delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate oggetto del presente regolamento compete ai Responsabili di area a cui l'entrata è assegnata sulla base del piano esecutivo di gestione.
2. I Responsabili di area sono tenuti a compiere tutte le attività necessarie alla riscossione delle entrate assegnate, ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti finalizzati alla riscossione, anche coattiva del credito. Qualora la gestione dell'entrata comunale venga affidata a soggetti terzi, al funzionario responsabile dell'entrata compete l'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni previste nell'apposita convenzione.
3. Le modalità e le scadenze di pagamento delle entrate, sia patrimoniali che tributarie, sono quelle previste dalle disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano l'entrata ovvero quelle indicate nei documenti, comunicazioni o avvisi di pagamento.
4. In caso di calamità naturali o di gravi situazioni di emergenza sociale o sanitaria che rendano impossibile o difficoltosa la convocazione del Consiglio comunale, con atto della Giunta comunale può essere disposta la sospensione o il differimento delle scadenze di pagamento previste da regolamenti comunali, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti o utenti al fine di prevenire situazioni di disagio a carico degli stessi. Con la medesima deliberazione può essere disposta la sospensione o il differimento delle scadenze di pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi e degli atti successivi, delle

ingiunzioni di pagamento, nonché delle rate previste nei relativi provvedimenti di rateizzazione, ivi compresi quelle relative alle conciliazioni giudiziali.

Articolo 3 - Accollo

1. È ammesso l'accollo del debito altrui, anche di natura tributaria, senza liberazione del debitore originario, previa richiesta da presentare al competente ufficio comunale, congiuntamente sottoscritta da accollante e da accollato. È fatto divieto di estinguere il debito dell'accollato mediante compensazione con i crediti dell'accollante.
2. L'accollo è subordinato all'accettazione da parte del comune con sottoscrizione dell'atto di accollo da parte del responsabile dell'entrata. L'atto di accollo sottoscritto dall'accollante e dall'accollato, dovrà essere recepito in apposito atto formale.

Articolo 4 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Qualora la compilazione dei suddetti atti venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile dell'entrata tributaria in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
3. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 6 – Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, il Responsabile dell'entrata può sollecitare il pagamento, concedendo al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede di norma a notificare l'accertamento esecutivo entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 7 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale attiva ove possibile la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. Nei casi previsti dall'art. 1 comma 795 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'Ente o il soggetto affidatario, nel caso di affidamento della riscossione coattiva, all'accertamento esecutivo seguirà un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al

pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. Per il recupero di importi fino ad euro 1.000,00 non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di sessanta giorni dall'invio del sollecito di pagamento.

4. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
5. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - il Comune di Cassano Magnago;
 - l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
6. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 8 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
2. Per le somme a debito derivanti da titoli esecutivi emessi prima della riforma della riscossione avviata dalla legge n. 160 del 2019, gli interessi sono ugualmente fissati nella misura pari al saggio legale, con maturazione giorno per giorno.
3. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 9 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai

decreti del Ministero dell'economica e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministero di Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministero della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 10 -Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
2. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resesi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
3. L'importo da rateizzare, con riferimento agli oneri di riscossione, ulteriori interessi maturati e a qualsiasi altro onere e costo aggiuntivo, è quello riferito alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
4. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, la richiesta di rateizzazione deve essere corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà dei componenti del nucleo familiare.
5. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 8, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
6. Il piano di ammortamento rateale è elaborato con il metodo "francese" a rate posticipate e costanti, così articolato:
 1. fino ad euro 500,00 per un massimo di quattro rate mensili;
 2. da euro 500,01 ad euro 3.000,00 per un massimo di dodici rate mensili;
 3. da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00 per un massimo di ventiquattro rate mensili;
 4. da euro 6.000,01 ad euro 20.000,00 per un massimo di trentasei rate mensili;
 5. oltre 20.000,01 per un massimo di settantadue rate mensili.
7. L'importo della prima rata deve essere versato entro venti giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione della rateizzazione. Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
8. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
9. Con il pagamento della prima rata si sospendono le misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
10. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento, a regolazione di tutte le rate dovute, entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di

decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

11. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione, stabilita al comma 6, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
12. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
13. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto al comma 6, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

Articolo 11 - Discarico importi minimi

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente all'Area Risorse l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore ad euro 12,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 12 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 11 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 2 e al comma 2 dell'articolo 3, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 13- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.